288
15.09.2011

ANGAISA Informa

Quindicinale di informazioni sulle attività, iniziative e normative riguardanti il SETTORE IDROTERMOSANITARIO... e limitrofi

ANGAISA
Fondata nel 1956

I servizi Easy RAEE:
servizi e strumenti per le esigenze delle aziende associate

Carissimi Soci,
siamo lieti di annunciare che ANGAISA ha sottoscritto un accordo-quadro con i consorzi Ecoped/Ridomus (costituiti nel 2006 nell'ambito dell'Associazione Nazionale Industrie Apparecchi Domestici e Professionali, federata ANIE e aderente a CONFINDUSTRIA), in funzione del quale tutte le aziende associate potranno usufruire, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e dei servizi offerti da "Easy RAEE", la soluzione "chiavi in mano" a tutti i principali adempimenti e oneri che il tema RAEE pone a carico "anche" dei distributori che operano nel settore idrotermosanitario.
Riteniamo utile, a tale proposito, riportare di seguito una breve presentazione in cui vengono sintetizzati i contenuti dell'accordo, in funzione della normativa attualmente in vigore, a partire dal decreto legislativo n. 151/2005 fino al Regolamento contenente le semplificazioni operative introdotte con il decreto n. 65 dell'8 marzo 2010.
Il d. lgs. n. 151 prevede un obbligo di ritiro "uno contro uno" del RAEE (rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica) a carico del distributore che vende un analogo prodotto al cliente privato. Per poter adempiere a questo obbligo è necessaria la preventiva iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: inoltre, nelle fasi di ritiro, stoccaggio a magazzino e successivo smaltimento dei RAEE, devono essere scrupolosamente rispettate le procedure previste dal citato Regolamento (Registro di carico e scarico, schedario, documento di trasporto, ecc.).
In estrema sintesi, le soluzioni offerte dal "Servizio EasyRAEE" riguardano i seguenti due aspetti essenziali:

a) il disbrigo delle pratiche burocratiche concernenti l'iscrizione all'Albo e l'assistenza nella gestione dei registri e degli schedari;
b) il ritiro periodico dei RAEE presso il proprio punto vendita (con successivo trasporto ai luoghi di raggruppamento del Circuito EasyRAEE) attualmente effettuato in oltre 700 Comuni in tutta Italia.

E' opportuno sottolineare come l'utilizzo dei Servizi EasyRAEE può rappresentare per la distribuzione qualificata ANGAISA anche un **ulteriore strumento di fidelizzazione della clientela professionale**, consentendo ai propri installatori di fiducia (che sarebbero tenuti per legge a gestire a loro volta autonomamente i RAEE ritirati dai propri clienti privati) di utilizzare il punto di raccolta RAEE attivato dal distributore. Si tratta di una "sinergia" che sta trovando sempre maggiori riscontri e applicazioni soprattutto nel mondo della grande distribuzione organizzata e che presenta numerosi aspetti di particolare interesse per l'intera filiera.
Rinviamo comunque tutte le aziende interessate alla lettura della scheda di sintesi dedicata alla nuova convenzione, disponibile all'interno dell'Area Soci del portale www.angaisa.it Una più dettagliata presentazione dei servizi offerti da Ecoped/Ridomus è reperibile nel sito www.easyraee.it. E' inoltre attivo il numero verde 800.151.188, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.
Ricordiamo infine che il testo integrale delle normative sopra richiamate, che puntualizzano gli oneri posti a carico di tutti gli operatori del settore (produttori, distributori e installatori) in materia di RAEE, è disponibile, sempre all'interno del portale ANGAISA, nell'Area Normative, sezione AMBIENTE.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. arch. Gianni Mari

MERCATO

Pubblicata l'edizione 2011 del Censimento Distribuzione ANGAISA.
Ricordiamo a tutte le aziende associate che, all'interno dell'area soci del portale ANGAISA www.angaisa.it, è disponibile la nuova edizione del Censimento della Distribuzione ANGAISA, che presenta una fotografia aggiornata dei distributori associati, comprendente dati generali, segmentazioni e produttività (per addetto e dipendente, della show-room e dei venditori esterni), in cui sono evidenziate le pesanti conseguenze della crisi economica sulle strutture aziendali.

Indicatore Consumi Confcommercio: consumi in lieve crescita, resta forte l'incertezza
L'indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) segnala a luglio 2011 un aumento dello 0,4% su base annua e una lieve accelerazione su base mensile con una variazione dello 0,5% rispetto a giugno. Un dato che non consente ancora di raggiungere i valori registrati alla fine del 2007 né, in termini pro capite, quelli del 2000. Insomma, per poter vedere realizzata la previsione di un consuntivo 2011 a +0,8%, nella metrica dei consumi aggregati secondo la contabilità Istat, è necessario che la migliore intonazione dei consumi osservata nel periodo marzo-luglio 2011 venga confermata anche nei prossimi mesi. Ma questo trend è oggi soggetto a forte e crescente incertezza. Inoltre, i dati qui presentati, come quasi tutto il set informativo congiunturale disponibile, si riferiscono al mese di luglio e non incorporano gli effetti sul sistema, e sui comportamenti dei diversi soggetti che operano al suo interno, derivanti dall'acuirsi delle difficoltà sul versante della finanza pubblica e delle turbolenze finanziarie registrate dalla fine di luglio in poi. Queste difficoltà rischiano di compromettere i tentativi attuati da parte delle famiglie e delle imprese di uscire dalla crisi, tentativi che avevano prodotto risultati positivi, sia pure non particolarmente brillanti, nei primi sei mesi del 2011. Parte delle incertezze e dei possibili effetti di contenimento sulla ripresa si leggono nel peggioramento registrato ad agosto dal clima di fiducia delle famiglie che ha toccato i minimi da marzo del 2009. Anche sul versante delle imprese si registra una situazione in chiaroscuro. Il clima di fiducia degli operatori si colloca su livelli decisamente inferiori a quelli registrati ad inizio anno ed in molti settori si segnalano peggioramenti nelle attese sull'andamento economico generale. In questo contesto, qualche elemento favorevole proviene dal mercato del lavoro che da alcuni mesi segnala un lento e graduale progresso a cui si associa un ridimensionamento delle ore autorizzate di CIG. Sia pure in misura molto contenuta, il sistema produttivo sembra provare a riassorbire la forza lavoro espulsa nella fase più critica della recessione, con qualche effetto sul tasso di disoccupazione, tendenza che comincia ad interessare anche la componente giovanile.

Osservatorio Confcommercio: credito "limitato" per un'impresa su tre
Nel secondo trimestre del 2011 "aumentano le imprese che non riescono a far fronte al proprio fabbisogno finanziario (+7% rispetto al trimestre precedente) e si irrigidisce l'offerta di credito da parte del sistema bancario", con quasi un'impresa su tre che ha ottenuto un finanziamento inferiore a quello richiesto o non lo ha ottenuto per niente. E' quanto emerge dall'Osservatorio sul credito per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche di Mercato. L'indagine, relativa al periodo aprile-giugno, inoltre evidenzia come si riduca per il secondo trimestre consecutivo il numero di imprese che hanno chiesto un fido o la rinegoziazione di un finanziamento esistente (dal 25,7% del quarto trimestre 2010 al

22,4% del secondo trimestre 2011). In particolare, dal lato del fabbisogno finanziario, nel secondo trimestre del 2011 un'impresa ogni due del commercio, del turismo e dei servizi ha avuto qualche problema nel riuscire a fare fronte alle proprie necessità. Le aziende che hanno incontrato più difficoltà sono quelle del commercio, del Sud e le micro-imprese. Quanto alla domanda e all'offerta di credito, la ricerca Confcommercio rileva che e' diminuita la percentuale delle imprese che si rivolgono alle banche. Tra quelle che vi fanno ricorso, nota la ricerca, si e' allargata la cosiddetta 'area di irrigidimento', ovvero la quota fatta dalle aziende che si sono viste accordare meno credito rispetto a quello richiesto o che non se lo sono viste accordare affatto. "L'area di irrigidimento ha colpito nei mesi di aprile, maggio e giugno il 29,6% delle imprese contro il precedente 25,8% del trimestre precedente", spiega l'indagine. Tuttavia, sottolinea il rapporto, "e' anche aumentata la percentuale di quelle che lo ottengono con un ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta: sono state il 55,8% contro il precedente 53,9%". "L'offerta di credito nel secondo trimestre 2011 e' stata analizzata in funzione dei seguenti indicatori: il costo del finanziamento (tasso di interesse); il costo dell'istruttoria e delle cosiddette "altre condizioni" (es. valuta, servizi accessori, ecc.); le garanzie richieste dalle banche a fronte del finanziamento; il costo dei servizi bancari nel loro complesso (es. costo delle tenuta del conto corrente) - continua Confcommercio - Per tutti e quattro gli indicatori la percezione prevalente delle imprese è quella di una sostanziale stabilità rispetto al trimestre precedente: lo e', infatti, per il 74,4% delle imprese nel caso del costo dei finanziamenti (tasso di interesse) resi disponibili dalle banche; per l'81,2% in relazione alle cosiddette "altre condizioni" (es. valuta, costo dei servizi accessori, ecc.); per il 78,4% per quanto riguarda le garanzie richieste dalle banche alle imprese a copertura dei finanziamenti concessi; per il 73,5%, infine, in relazione al costo dei servizi bancari nel loro complesso", conclude la nota.

NORMATIVE

Autotrasporto

Autotrasporto di merci in conto terzi
Costi chilometrici medi

Nelle more delle definitive determinazioni dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet, gli aggiornamenti relativi al mese di luglio dei valori dei costi chilometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di trasporto per conto terzi, distinti sulla base di cinque tipologie di veicolo, e per diverse percorrenze chilometriche, nonché le relative quote di incidenza sui costi complessivi di esercizio delle imprese. I dati relativi al prezzo del gasolio sono riferiti alle rilevazioni disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Come noto, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge dalla L.133/2008 e della mancata definizione dei costi minimi di esercizio per i contratti scritti da parte dell'Osservatorio sulle attività di Autotrasporto tali elaborazioni devono essere rispettate nella fissazione dei corrispettivi per i contratti di autotrasporto di merci in conto terzi, stipulati in forma scritta e non. All'interno del sito associativo sono disponibili le tabelle ministeriali aggiornate. Ricordiamo inoltre che, che ai sensi del comma 4 quater del citato articolo 83 bis del D.L. 112/2008, in deroga alla disciplina generale, "l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4".

LINK: www.angaisa.it ● Area Normative ● Legale e legislativa ● Circolazione ● Autotrasporto.

Credito e Incentivi

Servizi di pagamento
Provvedimento Banca d'Italia del 5 luglio 2011

Come stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 (decreto di attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno) Banca d'Italia, con Provvedimento 5 luglio 2011, ha emanato le disposizioni attuative finalizzate a fornire indicazioni operative sia per i prestatori, che per gli utilizzatori di servizi di pagamento. Il Provvedimento Banca d'Italia, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2011, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2011 ed è articolato in 7 sezioni:

1) disposizioni di carattere generale – in questa sezione vengono forniti sia un inquadramento generale dell'intervento normativo, che le definizioni utilizzate nell'ambito del provvedimento, incluse quelle di strumento di pagamento, di servizio di pagamento e di prestatore di servizi di pagamento;
2) ambito di applicazione - viene specificata la definizione di "servizi di pagamento", fornendo anche chiarimenti sui servizi a cui il D.lgs. 11/2010 non si applica. Tra questi ultimi rivestono particolare rilievo gli "strumenti di pagamento a spendibilità limitata", ossia utilizzabili esclusivamente presso l'emittente, presso una rete limitata di esercenti o per pagare una gamma limitata di beni o servizi;
3) spese - vengono enucleati i principi generali a cui i prestatori di servizi di pagamento devono attenersi nella tariffazione dei servizi;
4) autorizzazione di un'operazione di pagamento - in questa sezione sono trattati gli obblighi e le responsabilità sia dei prestatori, che degli utilizzatori dei servizi di pagamento;
5) esecuzione di un'operazione di pagamento - sono fornite indicazioni sui tempi di ricezione e di esecuzione di un ordine di pagamento con particolare riguardo ai pagamenti che richiedono un'operazione di conversione valutaria, ai pagamenti nei quali pagatore e beneficiario utilizzano lo stesso prestatore di servizi di pagamento ed ai pagamenti disposti in giornate non operative;
6) responsabilità - vengono forniti chiarimenti sull'esatta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un trasferimento di fondi e tra questi e gli utilizzatori;
7) disposizioni transitorie e finali - viene effettuato un raccordo tra le misure di attuazione del Titolo II del D.Lgs. 11/2010 e le istruzioni di vigilanza in materia di organizzazione e controlli interni rivolte alle diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento vigilati da Banca d'Italia.

Il testo integrale del citato provvedimento è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it ● Area Normative ● Legale e legislativa ● Banche.

Fisco

L'aliquota IVA ordinaria passa dal 20% al 21%

E' prevista per venerdì 16 settembre, come preannunciato il 15.09 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" del decreto legge relativo alla "manovra di ferragosto" (decreto legge n. 138 del 13.08.2011).

Tale decreto prevede, fra l'altro, l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria, **che passerà dall'attuale 20% al 21%, a partire da sabato 17 settembre**.

La nuova aliquota diverrà esigibile (art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) solamente per le operazioni **fiscalmente effettuate a partire da tale data**.

A tale proposito, precisiamo quanto segue:

1) Per le **cessioni di beni mobili**, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con la consegna o la spedizione del bene (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); quindi, nel caso in cui la fattura venga emessa in data successiva alla data di effettiva consegna del bene, si dovrà comunque fare riferimento all'aliquota IVA in vigore al momento della consegna;
2) In ogni caso, se prima di effettuare fiscalmente l'operazione viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, "l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento" (art. 6, comma 4, D.P.R. n. 633/1972). Di conseguenza su un importo versato a titolo di acconto prima del 17 settembre dovrà essere ancora applicata l'aliquota IVA del 20%;
3) Per eventuali note di credito si segue l'aliquota IVA vigente alla data dell'operazione a cui si riferisce la variazione.

Una disciplina particolare è prevista per i rapporti con la Stato e la Pubblica Amministrazione (enti e istituti indicati dall'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/72): in questi casi la variazione dell'aliquota non si applica alle operazioni per le quali, al giorno precedente la data di entrata in vigore della nuova aliquota sia stata emessa e registrata la fattura, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non

sia ancora stato pagato. Restano confermate le aliquote IVA ridotte del 4% e del 10%, con le stesse modalità applicative precedentemente in vigore.

Manovra bis. D.L. n. 138 del 13.08.2011
Disposizioni in materia di antiriciclaggio

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011 il decreto legge recante "Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione e per lo sviluppo" (decreto legge 13 agosto 2011, n.138). Nell'ottica di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi economica internazionale e di instabilità dei mercati, il provvedimento contiene misure per la stabilizzazione economica e finanziaria, che, in linea con gli impegni assunti in sede europea, sono finalizzate a raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013, con un anno di anticipo, quindi, rispetto a quanto previsto dal Documento di economia e finanza (DEF). Fra le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento, vanno segnalati i nuovi limiti all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. Più precisamente:

a) è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla menzionata soglia, tali da apparire artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 1);
b) gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5);
c) il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 2.500 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 8);
d) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro (art. 49, comma 12);
e) i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente la soglia sopra citata entro il 30 settembre 2011. Le banche e Poste Italiane S.p.A. saranno tenute a dare ampia diffusione e informazione riguardo a tale disposizione (art. 49, comma 13).

Il testo integrale del decreto legge n. 138/2011 è disponibile all'interno del portale associativo.
LINK: www.angaisa.it ● Area Normative ● Fisco ● Manovra economica 2011.

Manovra bis. D.L. n. 138 del 13.08.2011
IRPEF • Addizionali regionali e comunali

L'art. 1 del decreto legge n. 138/2011 stabilisce che, a partire dall'anno 2012 (e non più, quindi, dal 2013), ciascuna Regione a Statuto Ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base. La predetta aliquota è pari allo 0,9% sino alla nuova rideterminazione. La maggiorazione non può essere superiore:

a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime Regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base. Viene previsto, infine, che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Tuttavia, tale sospensione non si applica, a decorrere dal 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'Irpef.

Manovra bis. D.L. n. 138 del 13.08.2011
Anticipo al 2012 del riordino delle agevolazioni fiscali

Modificando i commi 1-ter ed 1-quater dell'art. 40 del D.L. 98/2011, la "manovra bis" prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale siano ridotti del 5% per l'anno 2012 e del 20% a decorrere dall'anno 2013. In pratica, viene anticipato di un anno il riordino delle agevolazioni fiscali. Tale norma non si applica qualora, entro il 30 settembre 2012, siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale e l'eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013. Viene precisato, inoltre, che, al fine di garantire i predetti effetti finanziari, in alternativa, anche parziale, alle suddette riduzioni, possa essere disposta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, "la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa".

Detrazioni fiscali 36% e 55%
Ritenuta fiscale 10%
Chiarimenti Agenzia Entrate

Facendo seguito a quanto già comunicato nel mese di luglio (vedi "ANGAISA Informa" n. 285) ricordiamo che l'articolo 23, comma 8, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, ha ridotto dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto sui bonifici relativi alle spese che consentono di fruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%. Questa importante novità è in vigore da mercoledì 6 luglio, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del citato decreto legge. Riportiamo di seguito il "commento" contenuto della recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011 (disponibile, nella sua versione integrale, all'interno del portale associativo): "L'art. 23, comma 8, del decreto, con la finalità di "minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta" ha ridotto al 4 per cento l'aliquota della ritenuta d'acconto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, banche e Poste Italiane S.p.A. devono operare all'atto dell'accredito. Per gli altri aspetti, rimane valido quanto stabilito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 e quanto chiarito con circolare n. 40/E del 28 luglio 2010.
Nel caso in cui le banche e Poste Italiane S.p.A., nelle more dell'aggiornamento dei sistemi operativi, nei primi giorni di decorrenza della nuova disposizione abbiano continuato ad operare all'atto dell'accredito la ritenuta del 10% nei confronti del soggetto beneficiario del bonifico ***potranno accreditare direttamente al medesimo soggetto beneficiario la differenza del 6% trattenuta in eccesso***. La disposizione in commento segue gli interventi di semplificazione operati dall'art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, riguardanti l'abrogazione dell'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera e di inviare la preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate".
LINK: www.angaisa.it ● Area Normative ● Normative Fiscali ● Detrazioni fiscali ● Ritenuta acconto.

Liti fiscali pendenti • Chiusura • Versamenti

L'art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto, al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie od al giudice ordinario in ogni grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge Finanziaria 2003). Tali somme, da pagare in un'unica soluzione, sono:

- 150 euro, per le liti di valore inferiore a 2.000 euro;
- 10% del valore se l'ultima sentenza è stata favorevole al contribuente;
- 50% del valore se l'ultima sentenza è stata favorevole all'Agenzia delle Entrate;
- 30% se non c'è stata ancora alcuna sentenza.

Con la Risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "8082" denominato "Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98", che i contribuenti interessati dovranno inserire nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", se intendono chiudere con l'Amministrazione finanziaria le liti fiscali di importo inferiore a 20.000 euro, pendenti alla data del 1° maggio 2011. La domanda del contribuente, per la definizione delle liti fiscali pendenti, deve essere presentata entro il 31 marzo 2012, mentre per il versamento con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", il termine è il 30 novembre 2011.

Il codice tributo "8082" deve essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" del modello di pagamento; il "codice ufficio" si riferisce a quello della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate parte nel giudizio; nel campo "tipo" deve essere inserito il carattere "R"; negli "elementi identificativi" la sigla "DLF" (= definizioni liti fiscali); l'"anno di riferimento" è l'anno d'imposta cui si riferisce l'atto impugnato.
La risoluzione in esame ha precisato che, nella sezione "CONTRIBUENTE", il "Codice fiscale" da inserire è quello del contribuente che ha proposto il ricorso. Se però il versamento viene effettuato da un soggetto diverso da quest'ultimo, allora il "Codice fiscale" da indicare è quello di chi ha eseguito il versamento e nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere inserito il codice fiscale di chi ha "aperto" la vertenza con il Fisco, insieme al "codice identificativo" "71", denominato "soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio".

L'IVA non è detraibile se la fattura è in fotocopia

La Cassazione Sez. Trib. ha recentemente ribadito – con la sentenza n. 13943 del 29.03.2011 - che ai fini della detrazione IVA le fatture devono essere conservate in originale.
In caso di perdita, qualora il Fisco contesti le fotocopie esibite in sede di accertamento, spetta al soggetto passivo dimostrare la causa di forza maggiore che ha portato allo smarrimento, nonché ricostruire i documenti smarriti con i dati raccolti dai fornitori.
A tale proposito la Cassazione ha richiamato il contenuto dell'art. 39, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale i registri e i documenti rilevanti ai fini IVA devono essere conservati a norma dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 (ciò che comporta la conservazione in originale delle fatture).

Lavoro

CCNL: A settembre la seconda tranche di aumenti contrattuali

Ricordiamo che il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, siglato in data 26 febbraio 2011, ha previsto l'erogazione degli aumenti contrattuali in più tranches di cui la seconda da erogare con la prossima retribuzione del mese di settembre.
All'interno del portale associativo è disponibile il testo del citato accordo, con le relative tabelle concernenti la parte economica.
LINK: www.angaisa.it ● Area Normative ● Normative Sindacali ● CCNL Dipendenti ● Rinnovo CCNL 2011.

Sciopero generale del 6 settembre 2011 indetto da FILCAMS CGIL

La FILCAMS CGIL ha comunicato l'adesione allo sciopero generale con l'astensione per l'intero turno di lavoro nella giornata di martedì 6 settembre 2011 per tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegati, fra l'altro, in aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi. A tale proposito, si ricorda che l'entità della trattenuta da operare, in caso di adesione dei lavoratori allo sciopero, è pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile di fatto (art. 195 CCNL).

Invio certificati di malattia on-line dal 13 settembre

Ricordiamo che a decorrere dal 13 settembre 2011, entra in vigore la normativa relativa al rilascio dei certificati medici tramite procedura telematica, che tutti i medici curanti o altri sanitari accreditati sono obbligati a rispettare. In presenza di regolare certificazione telematica, i lavoratori dipendenti sono quindi dispensati dall'invio a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro due giorni dal rilascio, di copia del relativo certificato medico.
Tale obbligo permane invece in caso di:
1) Impossibilità del medico per ragioni tecniche (mancanza di collegamento ecc.);
2) Rilascio del certificato da parte di soggetto non abilitato o da parte di struttura sanitaria non abilitata alla trasmissione telematica.

In ogni caso i lavoratori devono assicurarsi che sul certificato venga riportato l'indirizzo in cui si trova durante la malattia, al fine di consentire l'eventuale effettuazione dei controlli di legge, ivi inclusa l'indicazione del nominativo riportato sul citofono; inoltre dovranno farsi rilasciare dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato, che dovrà essere immediatamente comunicato al datore di lavoro.
Il datore di lavoro potrà ricevere l'attestazione di malattia all'indirizzo PEC aziendale di cui dovrà dotarsi (previa richiesta all'indirizzo PEC dell'INPS), o accedendo alle funzioni online dell'INPS ("consultazione attestato di malattia", all'indirizzo http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=2&iidservizio=140),
oppure tramite un intermediario abilitato in base all'articolo 1 della legge n. 12/1979.
E' inoltre possibile contattare telefonicamente il "Contact Center" dell'INPS (numero verde 803.164) per richiedere conferma dell'avvenuto invio dell'attestato di malattia relativo al lavoratore dipendente.
Ricordiamo infine che, a seguito delle integrazioni introdotte dall'accordo di rinnovo del 6 aprile 2011, l'attuale art. 222 ("Giustificazione delle assenze") del CCNL dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi, prevede quanto segue:
"In relazione alla giustificazione delle assenze in caso di malattia, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, quanto previsto dal presente si realizza anche mediante la comunicazione scritta, a mezzo di fax, mail certificata o raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico all'INPS".

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 288 ☞ Riservato ai Soci

- Autotrasporto merci in conto terzi. Costi chilometrici medi. Luglio 2011. ☐
- Convenzione ANGAISA – Ecoped / Ridomus. Servizi EasyRAEE. ☐
- Manovra bis. Decreto legge n. 138 del 13.08.2011. ☐
- Ritenuta acconto bonifici. Circolare Agenzia Entrate n. 41/E del 05.08.2011. ☐
- Servizi di pagamento. Provvedimento Banca d'Italia del 05.07.2011. ☐

Inviare a: _____
(Ragione sociale)

_____
(Cognome e nome)

_____
(Telefax) (e-mail) (Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione e stata curata dalla Segreteria ANGAISA.
La realizzazione e stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.
Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:

BLU & ROSSO

periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.